

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6244 del 09/12/2021
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola COMUNE: Monzuno (BO) Loc. La Cà CORSO D'ACQUA: Torrente Setta sponda sinistra TITOLARE: Ditta individuale Fanti Gianfranco CODICE PRATICA N. BO21A0033
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6427 del 09/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola

COMUNE: Monzuno (BO) Loc. La Cà

CORSO D'ACQUA: Torrente Setta sponda sinistra

TITOLARE: Ditta individuale Fanti Gianfranco

CODICE PRATICA N. BO21A0033

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e

Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva

Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non

pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 21/06/2021 con il n. PG/2021/97048 pratica BO21A0033, presentata da Fanti Gianfranco nato a Monzuno (BO) il 18/10/1952 C.F. FNTGFR52R18F706A, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da torrente Setta ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 1 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 30 mc, mediante pompa a cardano su trattore;

Considerato che:

- la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile a uso "irriguo" assimilabile a irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- la concessione debba essere rilasciata alla ditta individuale Fanti Gianfranco con sede legale in Comune di Monzuno (BO) C.F. FNTGFR52R18F706A, P.IVA 00155221203 dato l'uso produttivo della risorsa idrica;

Dato atto che a seguito della domanda di concessione sul BURER n. 223 del 21/07/2021 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto:

- del parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti in data 26/10/2021, con prot. n. PG/2021/165431 e la successiva rettifica e successiva rettifica acquisita agli atti in data 10/11/2021, con prot. n. PG/2021/173421, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/2001, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- è in ogni caso vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi; dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;
- l'attingimento e la posa delle tubazioni mobili dovrà avvenire senza danneggiare o alterare gli habitat di interesse comunitario); sono pertanto vietati taglio della

vegetazione arbustiva o arborea, scavi, riporti o modifiche dell'alveo attivo;

- in corrispondenza dell'impianto di sollevamento dovrà essere installato un contatore misuratore; l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;
- l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;

ed allegati come parte integrante del presente atto **(Allegato 1)** e **(Allegato 2)**;

- della mancata trasmissione da parte della Città metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 16/07/2021 con il prot. n. PG/2021/111552, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

Verificato che i quantitativi richiesti sono **inferiori** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "torrente Setta - sez. Badolo" codice 061000000000-4ER, con stato ecologico buono, in condizioni di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto comporta un rischio ambientale che ha reso necessario indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle altre componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche (Allegato C della DGR n. 2067/2015):

- le pressioni più significative che interessano il corpo idrico sono : 1) Trasporti e Infrastrutture 2) Alterazioni morfologiche, modifiche della zona riparia dei corpi idrici

3) Alterazioni morfologiche - Alterazioni fisiche del canale/letto/zona litorale del corpo idrico;

- la misura specifica prevista per garantire il mantenimento dello stato ambientale del corpo idrico è: *la verifica che al termine del periodo di prelievo la sezione di deflusso del corpo idrico, nel punto di derivazione, non abbia subito modificazioni morfologiche tali da compromettere l'habitat della fauna ittica;*

- ai fini della valutazione della compatibilità ambientale la derivazione richiesta:

- non comporta ulteriori impatti sulla componente idromorfologica se assoggettata a specifici divieti di interventi o manomissioni dell'alveo e delle sponde e/o dell'argine;
- ha un impatto lieve rispetto alla componente idrologica;
- non è in grado di produrre modifiche significative sulle componenti chimico-fisiche e biologiche tali da giustificare da un punto di vista costi/benefici l'avvio di un programma di monitoraggi quali-quantitativi di sito specifici;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate al presente atto;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad **€ 99,00**;

- del canone di concessione per l'anno **2021**, pari ad **€ 12,24**;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di **€ 250,00**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 07/12/2021 (assunta agli atti al prot. n. PG/2021/188298 del 07/12/2021);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla ditta individuale Fanti Gianfranco con sede legale in Comune di Monzuno (BO) C.F. FNTGFR52R18F706A, P.IVA 00155221203, nella persona del suo legale rappresentante, **la concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal torrente Setta, in Comune di Monzuno (BO) - Loc. La Cà, mediante pompa a cardano su trattore, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 13, antistante mappale 123, ad uso irrigazione agricola, alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima complessiva di 1 l/s e volume complessivo di 30 mc/annui;
 - b) la derivazione superficiale potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 0,47 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,58 m³/s;
 - c) nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, rampe, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine, le sponde e le fasce di rispetto;
 - d) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - e) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2025**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
 - f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

- g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire inoltre che ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050003 "Monte Sole", da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nella valutazione di incidenza del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti in data 26/10/2021, con Prot n. PG/2021/165431 e successiva rettifica acquisita agli atti in data 10/11/2021, con il prot. n. PG/2021/173421, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1 e 2**);
- 4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 12,24 per l'anno 2021, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";
- 5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 6) di stabilire che il concessionario dovrà:
- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);
 - trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.
- 7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
 - 8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Presidente della Giunta Regionale";
 - 9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
 - 10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 - 11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
 - 12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
 - 13) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
 - 14) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, rilasciata alla ditta individuale Fanti Gianfranco con sede legale in Comune di Monzuno (BO) C.F. FNTGFR52R18F706A, P.IVA 00155221203, nella persona del suo legale rappresentante.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTMREX X: 680.154, Y: 910.308, sul terreno di proprietà demaniale, individuato nel Foglio 13, antistante il mappale 123 del NCT del Comune di Monzuno (BO) - Loc. La Cà, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza della sponda sinistra del corpo idrico fluviale "torrente Setta - Sez. Badolo" codice 061000000000-4ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- B) l'opera di presa è costituita da una pompa a cardano su trattore della potenza non superiore a 800 kW, regolata alla portata massima di esercizio di 1 l/s con un tubo di pescaggio del diametro di 30 mm;
- C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **1 l/s**, per complessivi **30 mc/anno**;
- D) attraverso un impianto di irrigazione a goccia;
- E) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di un terreno della superficie complessiva di ha 0,065 occupato dalle seguenti colture: castagno da frutto per un'estensione di ha 0,04 e frutteto misto per un'estensione di ha 0,025;
- F) il prelievo è assimilabile a "irrigazione agricola", ai sensi dell'art. 152 comma 1 lett. a);
- G) il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua

derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario è tenuto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'esercizio della derivazione contenute nella valutazione di incidenza del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050003 "Monte Sole",), di cui si richiamano le seguenti:

- è in ogni caso vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi; dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;
- l'attingimento e la posa delle tubazioni mobili dovrà avvenire senza danneggiare o alterare gli habitat di interesse comunitario); sono pertanto vietati taglio della vegetazione arbustiva o arborea, scavi, riporti o modifiche dell'alveo attivo;
- in corrispondenza dell'impianto di sollevamento dovrà essere installato un contatore misuratore; l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,47 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,58 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde e le fasce di rispetto. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2025**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Fanti Gianfranco legale rappresentante della omonima ditta individuale con sede legale in Comune di Monzuno (BO) C.F. FNTGFR52R18F706A, P.IVA 00155221203, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.